

**Comunicazione Consob n. DIS/DIN/DTC/12062946 del 26 luglio 2012**

**Oggetto: Comunicazione in materia di esecuzione automatica di segnali di trading**

Si è diffusa su internet l'offerta del servizio consistente nell'automatica esecuzione di segnali di trading (acquisto/vendita di strumenti finanziari) proposti da soggetti terzi (cd. "fornitori di segnali"), senza che il cliente debba ulteriormente intervenire in fase di trasmissione della decisione di investimento all'intermediario negoziatore.

In particolare, lo schema operativo in questione prevede che il fornitore del servizio, attraverso una piattaforma web accessibile al pubblico, raccolga i segnali operativi proposti da trader selezionati dal cliente tra le liste presenti sul medesimo sito internet e ne assicuri l'esecuzione automatica in virtù di una specifica autorizzazione ad operare per conto di quest'ultimo nei confronti del negoziatore prescelto.

Al riguardo, in data 22 giugno 2012 la European Securities and Markets Authority (ESMA), ha chiarito<sup>1</sup> che lo svolgimento dell'attività di esecuzione automatica dei segnali di trading sopra prefigurata (definita nella prassi operativa come auto-trading" o "mirror trading") integra la prestazione del servizio di investimento della gestione di portafogli (Articolo 4(1)(9) della direttiva 2004/39/CE, MiFID).

In particolare, il potere-dovere del prestatore del servizio di tradurre in operatività i "consigli" resi dai fornitori di segnali - riscontrato nello schema operativo in oggetto - integra un'attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato appositamente conferito dal cliente. Di conseguenza, conformemente alle espresse indicazioni rese dall'ESMA, tutti i soggetti che intendono prestare professionalmente il servizio di esecuzione automatica di segnali di trading nei confronti del pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità e rispettare le pertinenti regole di condotta.

In tale contesto, l'ESMA ha altresì chiarito che la riconducibilità di tale attività al servizio di investimento della gestione di portafogli non viene meno ove sia prevista la possibilità per il cliente di fissare a priori specifici parametri per le successive negoziazioni (come ad esempio l'importo che intende investire o la perdita massima tollerata). Ove, invece, non sia prevista l'esecuzione automatica dei segnali di trading, il servizio offerto potrà integrare la prestazione del servizio della consulenza in materia di investimenti, ovvero la diffusione di raccomandazioni generalizzate, a seconda dell'interazione tra prestatore e cliente.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Vegas

<sup>1</sup> Cfr. "MiFID Questions and Answers", Question n. 9, reperibile all'indirizzo web <http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-382.pdf>.